



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA COSTITUZIONE ED OBIETTIVI

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata "**Associazione Ingegneri Ischia**" (nel prosieguo "AssInqIschia").

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Forio alla Via Provinciale Lacco n. 160 e con sedi operative nell'area dell'Isola di Ischia.

Articolo 3

L'Associazione non ha limiti di durata. Il suo eventuale scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con le modalità stabilite dall'articolo 24.

SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

L'Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro. Lo scopo dell'Associazione è:

- a) riunire gli ingegneri per favorire la reciproca collaborazione, il confronto delle proprie esperienze professionali e lo scambio delle conoscenze nell'assoluto rispetto della deontologia professionale;
- b) promuovere azioni per la qualificazione professionale e la promozione dell'ingegnere, mediante attente e continue analisi degli specifici problemi inerenti la professione, nei diversi ambiti di lavoro;
- c) incentivare i contatti con il mondo produttivo, Enti pubblici e privati, per favorire il miglior inserimento degli ingegneri nelle attività industriali ed economiche del Paese;
- d) incentivare i contatti con commissioni, ugualmente rivolte alle problematiche degli ingegneri, dello stesso Ordine Professionale e di altri Ordini Professionali nazionali ed internazionali.

A tal fine l'Associazione può:

- 1) svolgere attività in ambito scientifico, culturale e didattico attraverso congressi, seminari, pubblicazioni e corsi di formazione e orientamento professionale attraverso interventi autofinanziati e finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari previsti dalle leggi in materia di ricerca e sviluppo, formazione ed orientamento professionale, anche al fine di promuovere politiche attive per lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e del territorio, e qualunque altra forma di comunicazione. L'associazione si propone, nell'ambito della formazione professionale, quale struttura di accreditamento presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri come provider per le attività connesse alla formazione continua;
- 2) mantenere ed incentivare rapporti con Enti pubblici e privati, Associazioni, Centri di Studio e Ricerca;
- 3) consentire l'incontro tra gli iscritti all'associazione con il mondo produttivo e la pubblica amministrazione al fine di promuovere le singole specializzazioni dell'ingegneria a servizio delle esigenze aziendali e della pubblica collettività;
- 4) Promuovere commissioni di studio, centri di informazione, indire concorsi, assegnare premi ed intraprendere ogni altra iniziativa atta al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione può realizzare i fini su indicati sia operando direttamente, sia in regime di convenzione con Associazioni o Enti che perseguano fini istituzionali analoghi, sia avvalendosi delle prestazioni di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l'oggetto sociale e potrà compiere in forma diretta e/o indiretta le operazioni necessarie a reperire i finanziamenti per lo svolgimento delle attività societarie stesse.

L'Associazione inoltre potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni ed altre malleverie sempre che siano coerenti con lo spirito dell'associazione e contro ogni forma di emarginazione e non prevedano scopo di lucro.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione al fine del raggiungimento del proprio scopo istituzionale e quindi valorizzare la figura dell'ingegnere quale soggetto centrale ed imprescindibile per una società modernamente organizzata, potrà rendersi parte attiva nella costituzione di una Fondazione.

L'associazione potrà promuovere ed aderire a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperative di cui all'art. 11 L. 31/1/92 n. 59.

SOCI

Articolo 5

Possono divenire Soci dell'Associazione (con diritto di voto) tutti i dottori in ingegneria, iscritti in qualsiasi Ordine degli ingegneri in Italia sia della sezione A che della sezione B.

Possono altresì divenire soci (senza diritto di voto): i laureandi cui non manchino più di tre esami al conseguimento della laurea in ingegneria, ed i dottori in ingegneria non iscritti all'Ordine degli Ingegneri. I laureandi saranno iscritti come soci juniores, i dottori in ingegneria che non sono iscritti all'Ordine degli Ingegneri saranno associati come soci ordinari. Per questi ultimi è data la possibilità di richiedere nell'istanza di iscrizione all'associazione prevista dal succ. Art. 6, di esercitare il diritto di voto, motivandone la richiesta. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare l'iscrizione del socio, secondo l'iter previsto dal succ. art. 6, con o senza il diritto al voto.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori** (con diritto di voto) sono coloro che hanno legalmente costituito l'Associazione. Essi versano almeno la stessa quota prevista per i Soci Ordinari.
- **Soci Ordinari** (con diritto di voto) sono coloro che, a seguito di istanza d'iscrizione e del versamento della quota associativa annuale, risultano essere ammessi all'associazione dal Consiglio direttivo. Fanno parte dei soci ordinari anche i dottori in ingegneria non iscritti all'ordine degli ingegneri che, a seguito di istanza d'iscrizione e del versamento della quota associativa annuale, risultano essere ammessi all'associazione dal Consiglio direttivo con o senza diritto di voto.
- **Soci Onorari** (senza diritto di voto) sono i professionisti di chiara fama che si saranno meritoriamente impegnati in attività a sostegno della Associazione in sintonia con gli scopi della medesima.
- **Soci Sostenitori** (con diritto di voto) sono coloro che intendono sostenere economicamente l'Associazione, versando una quota almeno quintupla di quella dei Soci Ordinari.

- **Soci Juniores** (senza diritto di voto) sono i laureandi in ingegneria indicati in questo articolo, cui non manchino più di tre esami al conseguimento della laurea in ingegneria, che versino una quota pari al 50% di quella dei Soci Ordinari.

Articolo 6

Per essere Socio è necessario:

- 1) Sottoscrivere una istanza d'iscrizione e la scheda di adesione predisposta dal Consiglio Direttivo (articolo 22), che presuppone la previa conoscenza ed accettazione dello Statuto e dei Regolamenti interni. Soltanto a seguito di delibera del Consiglio direttivo, il socio idoneo sarà iscritto all'associazione.
- 2) Versare nei termini previsti dall'articolo 22, le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci in regola con i versamenti delle quote hanno diritto a:

- Partecipare con diritto di voto all'Assemblea Generale.
- Partecipare a tutte le attività dell'Associazione alle condizioni di volta in volta stabilite
- Ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni edite dall'Associazione.
- Usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione.

Il Socio che intende dimettersi deve darne notizia al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, con PEC o con altro mezzo idoneo, almeno tre (3) mesi prima della chiusura dell'anno finanziario (art. 23).

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Articolo 8

Le cariche sociali sono:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Segretario
- d) Tesoriere

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo (art. 18) di seguito detto Consiglio; i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Generale. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito (art. 9).

Articolo 9

Le cariche sociali durano quattro (4) anni, quelle che si rendessero vacanti nel corso del quadriennio, fatta eccezione per il Presidente, sono reintegrate per delibera del Consiglio, che nomina quale sostituto del consigliere uscente, il primo dei non eletti, come da verbale delle precedenti elezioni; comunque in caso di rinuncia, si procederà con il secondo dei non eletti, e così di conseguenza. Se il Presidente rassegna le dimissioni nel corso del quadriennio o non è in condizioni, per qualsiasi ragione, di assolvere al suo mandato, verrà sostituito, protempore, dal Vicepresidente che, entro l'arco di due (2) mesi, convocherà apposito Consiglio Direttivo integrato del Consigliere entrante per la scelta del nuovo Presidente; comunque, se la fattispecie avviene nell'arco degli ultimi sei (6) mesi del quadriennio, il Vicepresidente è autorizzato a condurre a termine il mandato del Consiglio.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci (con diritto di voto) indicati nell'articolo 5, in regola con il pagamento delle quote sociali. Per le deliberazioni ogni socio ha diritto ad un unico voto e ad un'unica delega.

Articolo 11

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- a) Determina il numero dei Consiglieri da eleggere nei limiti di quanto disposto dall'articolo 17.
- b) Elegge i membri del Consiglio;
- c) Delibera sui rendimenti e sui bilanci sociali annualmente presentati dal Consiglio, nonché sulle modifiche dello Statuto da questo proposte.
- d) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente o del Consiglio.

Articolo 12

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante posta elettronica certificata e/o posta elettronica da spedirsi almeno quindici (15) giorni prima di quello indicato per la riunione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati anche la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione. L'ordine del giorno è definito dal Presidente, sentito il parere del Consiglio. La convocazione è altresì pubblicata sul sito dell'associazione. L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio con maggioranza di due terzi approssimata per eccesso. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto.

L'assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio con le stesse modalità suindicate in questo articolo, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 13

L'Assemblea Generale in prima convocazione è validamente costituita quando intervenga un numero di Soci (comprese le deleghe) pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto. Se il quorum non viene raggiunto, l'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione per lo stesso giorno e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione. Per la seconda convocazione non è previsto alcun quorum.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice (metà più uno dei voti validi); nel caso di modifiche di Statuto o di scioglimento dell'Associazione, è necessaria la maggioranza qualificata (due terzi più uno dei voti validi).

Articolo 14

Le modifiche dello Statuto e del regolamento devono essere proposte dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con il Segretario del Consiglio. In caso d'impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente. Il verbale della riunione con relative delibere è redatto dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente rappresenta l'Associazione coordinandone tutte le attività:

- a) Convoca l'Assemblea ed il Consiglio.
- b) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed il potere di nominare avvocati e procuratori nelle liti.
- c) Propone al Consiglio la nomina e la revoca d'impiegati e consulenti, indicando i relativi emolumenti.
- d) Indice le elezioni per il rinnovo delle cariche almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
- e) Presiede il seggio elettorale insieme al Segretario ed ha facoltà, sentito il parere del Consiglio, di nominare gli scrutatori sia in sede di votazione che di scrutinio.

CONSIGLIO

Articolo 17

Il Consiglio eletto dall'Assemblea Generale, è costituito da un minimo di sei (6) ad un massimo di undici (11) membri, comprendendo tra questi il Presidente e un consigliere della sezione B dell'Ordine degli ingegneri. I nuovi Consiglieri nominati nel corso del quadriennio decadono alla fine del quadriennio stesso insieme agli altri Consiglieri.

Articolo 18

Il Consiglio ha il compito di attuare quanto deliberato dall'Assemblea ed ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio spetta di:

- a) Deliberare sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, poi ratificati dall'Assemblea, cui verranno presentati con una relazione illustrativa.
- b) Eleggere il Presidente, Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
- c) Proporre all'Assemblea le modifiche di Statuto.
- d) Emanare le norme esecutive nello Statuto che costituiscono il Regolamento.
- e) Deliberare la misura delle quote sociali.
- f) Deliberare sull'osservanza dallo Statuto.

Articolo 19

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica e in ogni caso conformemente alle norme vigenti. L'ordine del giorno sarà redatto dal Presidente e dal Segretario, sentite le proposte dei Consiglieri e dei Soci, e sarà comunicato ai Consiglieri almeno quindici (15) giorni prima della riunione. Il Consiglio può deliberare solo in presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; in tal caso le sue deliberazioni sono a maggioranza dei voti validi ed in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente (e in caso d'impedimento dal Vicepresidente). Assume la funzione di segretario il Segretario del Consiglio; ove questi sia impedito assume la funzione di Segretario il Consigliere più giovane d'iscrizione, e a parità di anzianità d'iscrizione, il consigliere più piccolo di età. Delle deliberazioni del Consiglio fanno fede i verbali, trascritti su appositi registri, firmati dal Presidente, dal Segretario e dai componenti del Consiglio presenti. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, a seguito di regolare convocazione, dovesse non presenziare una riunione di consiglio per più di tre volte, senza fornire motivata e valida giustificazione, sarà dichiarato decaduto dalla Carica con Provvedimento del Presidente a seguito di motivata delibera del Consiglio Direttivo. Il Consigliere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo non potrà presentare la propria candidatura alle elezioni del Consiglio Direttivo del successivo quadriennio.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 20

Il Segretario, eletto dal Consiglio, gestisce la normale attività dell'Associazione: ha tutte le funzioni organizzative di rapporto con i Soci o i Terzi, nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio e nel rispetto delle Leggi, normative specifiche ivi comprese quella sulla privacy.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della formulazione dei rendiconti e dei bilanci consuntivi di ciascun esercizio e della preparazione dei bilanci preventivi da sottoporre al Consiglio.

FONDO SOCIALE, QUOTE E DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 21

Il fondo dell'Associazione è costituita da:

- a) Quote annuali versate dai soci.
- b) Contributi volontari, sovvenzioni, sussidi, lasciti, donazioni, e simili.
- c) Eventuali proventi derivati dalle attività sociali, compresa la vendita di pubblicazioni.
- d) Interessi, redditi ed ogni altro provento.

Articolo 22

Le quote sociali annue, stabilite dal Consiglio (art. 18), dovranno essere versate di norma entro il primo trimestre di ogni anno; la quota dei Soci Sostenitori sarà almeno pari a cinque volte a quella dei Soci Ordinari; nessuna quota sociale è dovuta dai Soci Onorari. Se il versamento non viene effettuato entro il 30 giugno dell'anno di competenza, il Socio moroso potrà essere segnalato al Consiglio per i provvedimenti del caso.

Articolo 23

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio con voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti o con richiesta scritta di almeno un quarto dei soci. Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea a maggioranza qualificata. In caso di scioglimento l'Assemblea, su proposta del Consiglio, delibererà circa le modalità della liquidazione dell'assegnazione delle eventuali attività.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

I SOCI FONDATORI